

**Statuto  
della Associazione "SLOW DIVE ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**

Art. 1)

Con la denominazione "**SLOW DIVE ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA**" (in breve **SLOW DIVE A.S.D.**) è costituita una associazione che, nel rispetto dell'art. 18 della costituzione e delle leggi che disciplinano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, è retta dal presente statuto, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative applicabili in relazione all'oggetto sociale.

Art. 2)

L'Associazione ha sede a OLBIA (OT) in via La Spezia s.n.c..

Art. 3)

L'Associazione ha lo scopo di propagandare e favorire lo sviluppo delle attività subacquee, escursionistiche, nautiche e di osservazione naturalistica, promuovendo quindi attività culturali, ricreative, turistiche e sportive dilettantistiche ad esse inerenti, realizzazione di immagini, filmati mostre e pubblicazioni, nonché iniziative per la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico.

Scopo dell'associazione è inoltre la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente nonché la ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.

L'Associazione si prefigge altresì la finalità di promuovere e condurre attività di divulgazione e formazione extra-scolastica della persona attraverso l'organizzazione di corsi subacquei e stage di aggiornamento col prevalente utilizzo del sistema didattico ESA (ESA WORLDWIDE) e/o NASE, sistema didattico che potrà essere rappresentato dall'Associazione stessa nei confronti dei propri soci, di altri corsi formativi inerenti le attività escursionistiche e di osservazione naturalistica e storico-archeologica con l'utilizzo delle suddette didattiche o altre a discrezione del Consiglio Direttivo.

Art. 4)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

Contributi delle organizzazioni associate;

Contributi di privati;

Contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

Contributi di Organismi Internazionali;

Donazioni, lasciti testamentari ed altre liberalità;

Rimborsi derivanti da convenzioni;

Cessione di beni e servizi, ed in genere attività produttive di reddito connesse con gli scopi istituzionali, comprese quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

Art. 5)

L'Associazione con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali.

Art. 6)

Per conseguire le finalità statutarie, l'Associazione può compiere qualsiasi operazione, mobiliare, immobiliare, finanziaria ed assicurativa; assumere e licenziare personale; acquistare e fornire beni e servizi, opere e prestazioni; finanziare iniziative; ed in genere effettuare operazioni produttive di reddito connesse con gli scopi istituzionali; in ogni caso, con il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi riserve e capitale; cedere beni, prestare servizi o altra utilità che non siano previsti dal presente Statuto in favore dei propri associati. Qualsiasi utile derivante da attività produttive di reddito deve essere reinvestito in attività istituzionali.

Art. 7)

La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 8)

Possono far parte dell'Associazione:

le persone fisiche

le Organizzazioni che abbiano finalità, anche non esclusive, in linea con gli scopi statuari dell'Associazione previsti dall'art. 3 del presente statuto.

Art. 9)

Per essere ammesse a far parte dell'Associazione, le persone fisiche devono avanzare apposita istanza al Presidente. L'accettazione della richiesta di ammissione e la relativa comunicazione comportano l'assunzione della qualifica di socio della "SLOW DIVE",

con il complesso di diritti e di obblighi che tale qualifica comporta in base al presente Statuto, alle deliberazioni degli Organi Statutari ed alle altre norme applicabili.

Art. 10)

Per essere ammesse a far parte dell'Associazione, le Organizzazioni devono avanzare apposita istanza al Presidente. La richiesta deve risultare valida ed efficace a norma degli statuti di ciascuna Organizzazione. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza assoluta (metà più uno del numero dei componenti). L'accettazione della richiesta di ammissione e la relativa delibera comportano l'assunzione della qualifica di socio della SLOW DIVE, con il complesso di diritti e di obblighi che tale qualifica comporta in base al presente Statuto, alle deliberazioni degli Organi Statutari ed alle altre norme applicabili.

Art. 11)

Oltre a quanto previsto dall'art. 19 del presente Statuto, con la delibera di ammissione, l'Organizzazione associata acquisisce i seguenti diritti:

partecipare attivamente, a mezzo del proprio rappresentante, al governo ed amministrazione dell'Associazione;  
aggiungere alla propria denominazione l'indicazione di appartenenza alla "SLOW DIVE", utilizzando anche il relativo marchio per le finalità assimilabili con gli scopi statuari previsti dall'art. 3 del presente Statuto;  
estendere a tutti i propri soci e/o dipendenti la qualifica di socio della "SLOW DIVE", salvo se da questi diversamente richiesto attraverso formale istanza;

Art. 12)

Tutti gli associati assumono i seguenti obblighi:

osservare le norme statutarie dell'Associazione, le deliberazioni degli Organi Collegiali per tutto quanto attiene alle finalità sociali;

versare la quota associativa iniziale e i contributi annuali;

fornire la massima collaborazione alla vita ed alle iniziative dell'Associazione;

Oltre a ciò, le Organizzazioni associate si impegnano a:

informare tempestivamente l'Associazione circa i fatti rilevanti che interessino le qualità morali dei propri soci/dipendenti e delle quali vengano comunque a conoscenza;

coinvolgere nelle proprie attività istituzionali, l'Associazione, ogni qualvolta tali attività possano arrecare alla stessa un beneficio;

Art. 13)

I soci si distinguono in:

SOCI FONDATORI sono le persone fisiche e le Organizzazioni (presenti con un delegato) che hanno favorito e sostenuto con mezzi propri la costituzione e la nascita dell'Associazione;

SOCI ORDINARI sono le persone fisiche e gli e le Organizzazioni (presenti con un delegato) che ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo: costoro, se maggiorenni, hanno diritto di voto e nel loro ambito viene eletto il Consiglio Direttivo;

SOCI ONORARI sono le persone fisiche e le Organizzazioni (presenti con un delegato) che per particolari meriti, su proposta del Consiglio Direttivo, saranno nominati dal Presidente.

Art. 14)

L'ammontare dell'iscrizione per i soci verrà deciso di anno in anno dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 15)

In caso di aumento di quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dal Consiglio Direttivo, i soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi entro i trenta giorni successivi alla comunicazione.

Art. 16)

Le quote associative ed i contributi non possono essere trasmessi o rivalutati, salvo che si tratti di trasferimenti per causa di morte;

Art. 17)

La qualifica di socio si perde:

per recesso unilaterale dell'Associato, da comunicarsi al Presidente dall'Associazione con un preavviso di almeno tre mesi;

per deliberazione degli Organi Sociali ed a causa di inadempimento degli obblighi assunti;

(per le Organizzazioni associate): per cessata attività sociale o trasformazione dell'Organizzazione associata da cui derivi uno scopo sociale incompatibile con quanto previsto dall'art. 3 del presente Statuto;

La riammissione può essere disposta ove vengano a cessare le cause che ebbero a cagionare la perdita della qualifica di Socio.

Art. 18)

Il socio moroso nei confronti dell'Associazione potrà essere espulso con delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente, fermo restando l'obbligo a corrispondere per intero l'ammontare dovuto.

Art. 19)

I soci hanno diritto di:

frequentare la sede sociale;

partecipare a qualsiasi attività sociale;

intervenire alle rispettive assemblee, presentare proposte e/o reclami al Presidente tramite il Consiglio Direttivo;

essere eletti membri del Consiglio Direttivo;

Art. 20)

Un socio può essere radiato dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, per:

condotta contraria alle norme statutarie;

morosità;

indegnità.

Art. 21)

I provvedimenti disciplinari che il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può infliggere sono:

la deplorazione scritta;

l'espulsione.

Art. 22)

Sono organi dell'Associazione;  
Assemblea Generale;  
Consiglio Direttivo;  
Presidente.

Art. 23)

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci in regola con le quote sociali e può essere convocata dal Presidente in:  
seduta ordinaria;  
seduta straordinaria.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 24)

L'Assemblea Generale Ordinaria viene convocata dal Presidente entro il 31 marzo di ogni anno per deliberare su:  
relazione del Presidente;  
rendiconto economico;  
bilancio preventivo;  
proposte presentate da tutti i soci tramite il Consiglio Direttivo;  
elezione del Consiglio Direttivo (triennale);  
elezione del Presidente (triennale);

Art. 25)

L'Assemblea Generale Straordinaria viene convocata in qualsiasi momento ad iniziativa del:  
Presidente;  
Segretario;  
Un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 26)

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono valide in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare con delega solo un altro socio.

Art. 27)

Le votazioni sono fatte per "votazione palese" ed appello nominale, salvo che si tratti di persone e di argomenti che, a giudizio del presidente, debbono essere trattati con riservatezza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa;

Art. 28)

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale vincolano tutti i soci.

Art. 29)

Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea Generale dei Soci; esso è composto da un minimo di due ed un massimo di cinque.

Art. 30)

Il Consiglio Direttivo è così composto:  
Presidente;  
Tesoriere-Segretario;  
Consiglieri (eventuali).

Art. 31)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni due mesi e straordinariamente quando lo ritenga il Presidente; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 32)

Il Consiglio Direttivo ha funzione deliberativa, consultiva, di controllo ed esecutiva.  
Il Consiglio Direttivo ha il compito di redigere il bilancio annuale dell'Associazione.

Art. 33)

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli assume la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca il Consiglio Direttivo e le Assemblee, presiedendoli. Egli è responsabile della attività sociali e degli atti amministrativi.

Art. 34)

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il termine di tre mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo sottopone ai soci il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio di previsione per l'anno in corso. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Assemblea Generale è chiamata ad approvare il rendiconto ed il bilancio preventivo.

Art. 35)

Ogni modifica o integrazione dello Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea Generale.

Art. 36)

Per usufruire dei benefici previsti, l'Associazione si adegua alle norme di cui al D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 ed alle altre norme applicabili alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, anche se non espressamente richiamate dal presente Statuto.

Art. 37)

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato all'unanimità dei soci in Assemblea Generale Straordinaria, la delibera di scioglimento stabilirà le modalità della liquidazione, nominando apposita commissione.

Art. 38)

Fissato lo stato di liquidazione, l'eventuale residuo attivo, coperte le spese impegnate per l'esercizio in corso, il patrimonio dell'Associazione sarà destinato ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa disposizione imposta dalla normativa vigente.

Art. 39)

In deroga alle norme statutarie, allo scopo di consentire la realizzazione del primo programma sociale, il Presidente ed il Consiglio Direttivo dureranno in carica cinque anni.

Art. 40)

Ogni modifica o integrazione dello Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea Generale.